2024/1514

31.5.2024

DECISIONE (UE) 2024/1514 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2015

che istituisce comitati scientifici nel settore della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/721/CE della Commissione (¹) ha istituito una struttura consultiva sulla valutazione scientifica dei rischi nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente, composta dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), dal comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA), dal comitato scientifico dei rischi sanitari e mergenti e recentemente identificati (CSRSERI) e dal pool di consulenti.
- (2) L'esperienza dimostra la necessità di apportare modifiche e miglioramenti all'attuale struttura e alle procedure di lavoro dei comitati scientifici. In particolare, al fine di conseguire efficienza e coerenza ed evitare la duplicazione degli sforzi, il CSRSA e il CSRSERI dovrebbero essere accorpati.
- (3) I comitati scientifici dovrebbero essere autorizzati a invitare esperti esterni aventi le conoscenze e le competenze scientifiche pertinenti affinché contribuiscano ai loro lavori. Di conseguenza, l'attuale pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi non sarebbe più necessario.
- (4) L'esperienza dimostra inoltre che, al fine di garantire la continuità della composizione dei comitati, i membri dovrebbero essere sostituiti da persone figuranti su un elenco di riserva compilato a tal fine.
- (5) Nel 2015 sarà eseguita una seconda valutazione intermedia sul funzionamento dei comitati scientifici e i risultati sono attesi per l'inizio del 2016. Per darvi seguito, può essere intrapresa un'eventuale ulteriore riorganizzazione dei comitati scientifici.
- (6) Il lavoro dei comitati contribuisce efficacemente a migliorare la salute pubblica e a proteggere i cittadini e l'ambiente. A tal fine si esaminano i più recenti dati scientifici disponibili per fornire alla Commissione una valutazione dei rischi solida e tempestiva, basata su dati concreti, e pareri scientifici per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di salute pubblica, sicurezza dei consumatori e rischi ambientali. Le attività svolte dai comitati sono essenziali affinché la Commissione consegua i pertinenti obiettivi politici dell'Unione. È pertanto opportuno fornire ai comitati scientifici un sostegno finanziario adeguato sotto forma di un'indennità speciale per i loro membri e gli esperti esterni, oltre al rimborso delle spese. Il finanziamento delle attività dei comitati scientifici dovrebbe essere fornito dalla pertinente linea di bilancio dedicata al sostegno di iniziative nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, a seconda dei casi.
- (7) I lavori dei comitati scientifici dovrebbero basarsi sui principi di un elevato livello di competenza, indipendenza e trasparenza ed essere organizzati nel rispetto delle migliori prassi e dei principi di valutazione dei rischi, indipendente dalla gestione del rischio e dal processo decisionale.
- (8) I membri dei comitati dovrebbero essere esperti altamente qualificati, specializzati e indipendenti, che operano nell'interesse pubblico. Essi dovrebbero essere selezionati sulla base di criteri oggettivi e mediante un invito pubblico a manifestare interesse e dovrebbero essere nominati a titolo personale. Le competenze dei membri dovrebbero coprire adeguatamente i settori di competenza dei comitati, rispecchiando la diversità dei problemi e degli approcci scientifici. Per quanto possibile, dovrebbe essere rispettato l'equilibrio in termini di origine geografica e genere.

⁽¹) Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).

(9) L'organizzazione dei comitati scientifici dovrebbe essere flessibile per consentire loro di fornire consulenza alla Commissione su questioni che rientrano nei settori di competenza stabiliti, nonché su rischi sanitari e questioni sanitarie emergenti e di recente identificazione che esulano dalle competenze di altri organismi dell'Unione, e di fornire consulenza rapida ove necessario.

- (10) Sono stati istituiti vari organismi dell'Unione responsabili, tra l'altro, della valutazione dei rischi in vari settori. È necessario garantire la coerenza della valutazione dei rischi effettuata da tali organismi dell'Unione e promuovere il coordinamento tra i comitati scientifici e detti altri organismi. I comitati scientifici devono accrescere la loro efficacia anche attraverso appropriati scambi di informazioni e di competenze nonché tramite la collaborazione con altre organizzazioni e altri organismi scientifici a livello nazionale e internazionale.
- (11) Pur salvaguardando una piena indipendenza, è importante garantire l'apertura e la trasparenza dei lavori dei comitati scientifici attraverso l'istituzione di appropriate procedure di dialogo con le parti interessate. L'apertura e la trasparenza perseguite nell'attuazione della presente decisione dovrebbero essere garantite nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti, compresa la protezione dei dati personali e la riservatezza commerciale.
- (12) La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dovrebbero avvenire in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (13) Pertanto, per motivi di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare la decisione 2008/721/CE e sostituirla con una nuova decisione.

DECIDE:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Comitati scientifici

Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:

- a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito «CSSC»); e
- b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (di seguito «CSRSAE»).

Articolo 2

Missione

- (1) La missione dei comitati scientifici consiste nel fornire alla Commissione pareri scientifici e valutazioni dei rischi nei settori della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dei rischi ambientali, compresa, se del caso, l'individuazione dei bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni e la valutazione delle future azioni di ricerca proposte e dei risultati della ricerca.
- (2) I settori di competenza dei comitati scientifici sono definiti nell'allegato I.
- (3) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le competenze conferite dagli atti dell'Unione ad altri organismi dell'Unione che effettuano valutazioni dei rischi, in particolare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Articolo 3

Consulenza scientifica

 I comitati scientifici forniscono alla Commissione pareri scientifici sulla valutazione dei rischi nei casi previsti dal diritto dell'Unione.

- (2) I comitati scientifici forniscono inoltre ai servizi della Commissione, su richiesta, pareri scientifici su questioni di particolare rilevanza per la salute pubblica, la sicurezza dei consumatori e i rischi ambientali.
- (3) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a individuare i bisogni di ricerca al fine di colmare lacune critiche in termini di informazioni, di valutare le future ricerche proposte e i risultati della ricerca in relazione ai settori di loro competenza.
- (4) In caso di rischi urgenti i servizi della Commissione possono anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.
- (5) I servizi della Commissione possono invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche o eventi insieme ad altri organismi dell'Unione o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche nei settori di competenza definiti nell'allegato I e contribuirvi.
- (6) I comitati scientifici, mediante l'adozione e la trasmissione ai servizi della Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l'attenzione di questi ultimi e della Commissione su problemi specifici o emergenti che rientrano nei loro settori di competenza e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l'ambiente. I servizi della Commissione possono decidere di pubblicare tali promemoria e prese di posizione e definiscono i provvedimenti da adottare, fra cui, all'occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.
- (7) I comitati, previa consultazione del segretariato di cui all'articolo 14, adottano la loro metodologia per effettuare e fornire valutazioni dei rischi e la tengono aggiornata per tener conto di tutti i fattori scientifici pertinenti. Essi provvedono a che la metodologia rifletta le pratiche correnti di valutazione dei rischi.

Capo 2

Composizione dei comitati scientifici

Articolo 4

Nomina dei membri dei comitati scientifici

- (1) Il CSSC e il CSRSAE sono composti ciascuno da non più di 19 membri. Il direttore/la direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare stabilisce il numero dei membri di ciascun comitato in funzione delle esigenze.
- (2) I membri dei comitati scientifici sono nominati dal direttore/dalla direttrice generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare sulla base di comprovate competenze scientifiche e dell'esperienza dimostrate dai candidati per la gamma di discipline definita, tenendo conto della necessità di garantire:
 - (a) una rappresentanza equilibrata delle competenze in uno o più settori di competenza del comitato in questione, al fine di coprire collettivamente il più ampio ventaglio possibile di discipline pertinenti affinché il comitato possa svolgere la sua missione e di rispecchiare la diversità dei problemi e degli approcci scientifici;
 - (b) indipendenza e assenza di conflitti di interessi;
 - (c) una rappresentanza equilibrata in termini di origine geografica;
 - (d) una rappresentanza equilibrata in termini di genere.

(3) I membri dei comitati scientifici sono nominati sulla base di un elenco di candidati idonei stilato a seguito della pubblicazione sul sito web della Commissione di un invito a manifestare interesse; sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili («registro dei gruppi di esperti») verso il suddetto sito.

- (4) I candidati idonei che sono stati inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 3, ma che non sono stati nominati, sono inseriti in un elenco di riserva. L'elenco di riserva può essere utilizzato per reperire candidati idonei a sostituire i membri il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso.
- (5) L'elenco dei membri dei comitati scientifici è pubblicato nel registro dei gruppi di esperti e reso disponibile anche sul pertinente sito web della Commissione.

Articolo 5

Mandato

- (1) I membri dei comitati scientifici sono nominati per un periodo di cinque anni. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
- (2) Se un membro non soddisfa più la condizione di cui agli articoli da 16 a 18 della presente decisione o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, desidera dimettersi o non è più in grado di contribuire efficacemente alle delibere del comitato, i servizi della Commissione possono porre fine al suo mandato.
- (3) In caso di cessazione del mandato di un membro a norma del paragrafo 2 o a causa di decesso, il direttore generale della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare nomina un sostituto per il resto del mandato quinquennale.

Capo 3

Funzionamento dei comitati scientifici

Articolo 6

Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

- (1) All'inizio di ciascun mandato, ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice del numero totale di membri del comitato.
- (2) Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. L'eventuale sostituzione del presidente o del vicepresidente durante il mandato quinquennale copre la durata restante di tale mandato.
- (3) La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all'articolo 12.

Articolo 7

Norme di voto

- (1) Ciascun comitato scientifico delibera a maggioranza del numero totale dei suoi membri.
- (2) I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è cessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o a causa di decesso, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza di cui al paragrafo 1.

IT

Articolo 8

Formulazione di pareri scientifici

- I servizi della Commissione possono chiedere ad un comitato scientifico l'adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.
- (2) I servizi della Commissione possono chiedere l'adozione di un parere congiunto su questioni che devono essere esaminate da entrambi i comitati.
- (3) I servizi della Commissione possono organizzare consultazioni, audizioni o collaborazioni con altri organismi scientifici che ritengono necessari per la formulazione dei pareri dei comitati.

Articolo 9

Esperti esterni

- (1) I servizi della Commissione possono invitare esperti esterni, nonché esperti di altri organismi dell'Unione con conoscenze e competenze scientifiche specifiche e pertinenti, a contribuire ai lavori dei comitati scientifici, compresi i gruppi di lavoro di cui all'articolo 10.
- (2) La selezione degli esperti esterni è conforme al regolamento interno di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Gruppi di lavoro

- (1) D'intesa con i servizi della Commissione, i comitati scientifici possono istituire gruppi di lavoro specifici il cui compito consiste nella preparazione e nella redazione dei pareri scientifici dei comitati. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.
- (2) I gruppi di lavoro sono composti da membri del comitato pertinente e possono comprendere anche esperti esterni. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico. Il presidente del gruppo di lavoro è incaricato di convocare il gruppo di lavoro e di riferire al comitato e può nominare un relatore tra i partecipanti al gruppo di lavoro. Per questioni particolarmente complesse di natura multidisciplinare può essere nominato più di un relatore.
- (3) Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri di entrambi i comitati nonché, all'occorrenza, esperti esterni.

Articolo 11

Partecipazione di tirocinanti

D'intesa con i servizi della Commissione e conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 12, i comitati scientifici possono far partecipare alle proprie riunioni tirocinanti allo scopo di contribuire allo sviluppo di capacità nel settore della valutazione dei rischi.

Articolo 12

Regolamento interno

- (1) Su proposta dei servizi della Commissione e d'intesa con questi, i comitati scientifici adottano un regolamento interno comune.
- (2) Il regolamento interno è inteso a garantire che i comitati scientifici esercitino le loro funzioni osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza di cui al capo 4 e le norme della Commissione sui gruppi di esperti, pur tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale nonché dei principi di valutazione dei rischi che la Commissione può fissare alla luce dell'esperienza acquisita e in considerazione della sua politica in questo settore.

- (3) Il regolamento interno prevede in particolare:
 - (a) l'applicazione dei principi di cui al capo 4;
 - (b) una procedura di dialogo con le parti interessate di cui all'articolo 14, paragrafo 3;
 - (c) le procedure per l'adozione di parere scientifici e la fornitura di pareri scientifici rapidi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
 - (d) le relazioni con terzi, compresi gli organismi scientifici;
 - (e) altre norme dettagliate sul funzionamento dei comitati scientifici, compreso il coordinamento tra i comitati.

Articolo 13

Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi dell'Unione, nazionali o internazionali

- (1) Per quanto riguarda le relazioni con altri organismi pertinenti dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono compiti analoghi, i comitati scientifici assistono i servizi della Commissione:
 - a) nell'individuare in una fase precoce le esigenze e le possibilità di coordinamento dei lavori e della collaborazione, compresa la condivisione di dati e informazioni, e le divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici;
 - b) nell'evitare, risolvere o chiarire opinioni divergenti e nell'avviare e mantenere rapporti di collaborazione.
- (2) I servizi della Commissione possono chiedere l'avvio e provvedere all'organizzazione di attività comuni, compresa la redazione di pareri congiunti, dei comitati scientifici con organismi dell'Unione, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.
- (3) Qualora sia stata identificata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l'organismo in questione sia un organismo dell'Unione, il comitato scientifico interessato, su richiesta dei servizi della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare ai servizi della Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che identifichi le relative incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.

Articolo 14

Segretariato dei comitati scientifici

- (1) La direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare provvede alle funzioni di segreteria scientifica e amministrativa dei comitati scientifici e dei loro gruppi di lavoro nonché per tutte le altre attività inerenti all'applicazione della presente decisione.
- (2) Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico e amministrativo necessario ad agevolare l'efficace funzionamento dei comitati scientifici, di verificare il rispetto del regolamento interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni in tema di eccellenza, indipendenza e trasparenza, di garantire la comunicazione sulle attività dei comitati e un dialogo appropriato con le parti interessate, inclusa in particolare l'organizzazione di audizioni sulle attività dei comitati, e la pubblicazione dei pareri e di altri documenti pubblici. Inoltre il segretariato fornisce assistenza ai comitati e organizza ed esegue un controllo di qualità sui pareri, come stabilito nel regolamento interno, con riferimento alla completezza, alla coerenza, alla chiarezza e alla corrispondenza alle richieste e alle norme editoriali.
- (3) Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all'occorrenza, il coordinamento tempestivo delle loro attività con quelle di altri organismi dell'Unione, nazionali e internazionali al fine di garantire la coerenza della valutazione dei rischi inerente a temi di interesse comune, nonché l'applicazione della procedura di dialogo con le parti interessate definita nel regolamento interno e la comunicazione sulle attività dei comitati.

Articolo 15

Indennità speciale

(1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale per i lavori preparatori e la partecipazione, in presenza o a distanza per via elettronica, alle riunioni dei comitati, dei gruppi di lavoro e ad altre attività connesse all'applicazione della presente decisione, organizzate dai servizi della Commissione, e per fungere da relatori su questioni specifiche, come previsto all'allegato II.

(2) Le spese di viaggio e, se del caso, di soggiorno dei membri e degli esperti esterni connesse alle attività dei comitati scientifici sono rimborsate conformemente alle disposizioni in vigore presso la Commissione. Le suddette spese sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato ai comitati scientifici dai servizi competenti della Commissione

Capo 4

Principi

Articolo 16

Indipendenza

- (1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le loro responsabilità a nessun'altra persona.
- (2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni agiscono in piena indipendenza e a tutela dell'interesse pubblico. A tal fine essi presentano una dichiarazione di interessi indicante gli eventuali interessi che possono compromettere o essere ragionevolmente percepiti come tali da compromettere la loro indipendenza, comprese eventuali circostanze pertinenti relative ai loro familiari stretti.
- (3) Le dichiarazioni di interessi sono rese per iscritto, annualmente, prima della nomina a membro del comitato scientifico o in qualità di esperto esterno. Tali dichiarazioni sono aggiornate ogniqualvolta un cambiamento delle circostanze lo richieda.
- (4) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni dichiarano in occasione di ciascuna riunione qualsiasi interesse specifico che possa compromettere o possa ragionevolmente essere percepito come tale da compromettere la loro indipendenza in relazione ai punti all'ordine del giorno. Lo stesso obbligo si applica, mutatis mutandis, quando una procedura scritta è avviata in uno dei comitati scientifici.

Articolo 17

Riservatezza

- (1) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni non divulgano le informazioni acquisite grazie ai lavori dei comitati scientifici o dei gruppi di lavoro o a seguito di altre attività connesse all'applicazione della presente decisione. A tal fine firmano una dichiarazione di riservatezza.
- (2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni rispettano le norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (³) e 2015/444 della Commissione (⁴). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, i servizi della Commissione possono adottare tutte le misure del caso.

⁽³) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

Articolo 18

Impegno

I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni si impegnano ad agire in modo indipendente, nell'interesse pubblico e a contribuire attivamente ai lavori dei comitati scientifici. A tal fine firmano una dichiarazione di impegno.

Articolo 19

Trasparenza

- (1) Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. I servizi della Commissione pubblicano tutti i documenti pertinenti quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti, su un sito web dedicato; sarà inoltre fornito un link dal registro dei gruppi di esperti a questo sito web. I servizi della Commissione in particolare mettono a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio:
 - (a) le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici;
 - (b) gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici e i verbali dei gruppi di lavoro;
 - i pareri scientifici adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri interessati;
 - (d) il regolamento interno dei comitati scientifici;
 - (e) i nominativi dei membri dei comitati scientifici, con un breve curriculum vitae di ciascun membro;
 - (f) le dichiarazioni di interessi, di riservatezza e di impegno dei membri dei comitati scientifici e degli esperti esterni.
- (2) I nominativi e le dichiarazioni di interessi dei membri dei gruppi di lavoro sono resi pubblici sul sito web della Commissione dopo la pubblicazione del parere al quale hanno contribuito.
 - Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è possibile prevedere deroghe alla pubblicazione.
- (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e la riservatezza commerciale.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Capo 5

Disposizioni finali

Articolo 20

Sostituzione dei comitati scientifici

Fatto salvo l'articolo 21, i comitati scientifici istituiti in forza dell'articolo 1 della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici esistenti istituiti con la decisione 2008/721/CE secondo le seguenti modalità:

- (a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato avente la stessa denominazione;
- (b) il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti sostituisce il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

Tutti i comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE continuano ad operare conformemente alle pertinenti disposizioni di tale decisione e i loro membri restano in carica fino alla nomina dei membri dei comitati scientifici istituiti dalla presente decisione.

Articolo 22

Abrogazione

- (1) La decisione 2008/721/CE è abrogata.
- (2) I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione. I riferimenti ai comitati istituiti dalla decisione abrogata si intendono fatti ai comitati istituiti dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2015

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione

ALLEGATO 1

Settori di competenza

(1) Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC)

Il CSSC, su richiesta dei servizi della Commissione, formula pareri su questioni riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza, in particolare i rischi chimici, biologici, meccanici e altri rischi fisici, in relazione a:

- a) prodotti di consumo non alimentari quali:
- prodotti cosmetici e loro ingredienti, compresi nanomateriali, tinture per capelli, ingredienti con proprietà odorose;
- prodotti per l'igiene personale e per la casa, come i detergenti; giocattoli, tessili, abbigliamento, ecc.
- b) servizi quali tatuaggi, abbronzatura artificiale, ecc.
- (2) Comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti (CSRSAE)

Il CSRSAE, su richiesta dei servizi della Commissione, formula pareri su questioni relative ai rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

In particolare, il comitato formula pareri su questioni riguardanti rischi sanitari e ambientali emergenti o recentemente identificati e su tematiche ampie, complesse o pluridisciplinari che richiedono una valutazione globale dei rischi per la sicurezza dei consumatori o per la sanità pubblica e questioni connesse non trattate da altri organismi dell'Unione di valutazione dei rischi.

Tra gli esempi di ambiti di attività figurano i rischi potenziali associati alla resistenza antimicrobica, alle nuove tecnologie come le nanotecnologie, ai dispositivi medici compresi quelli che utilizzano sostanze di origine animale e/o umana, all'ingegneria dei tessuti, agli emoderivati, alla riduzione della fertilità, i rischi di natura fisica quali il rumore e i campi elettromagnetici, l'interazione di fattori di rischio, gli effetti sinergici, gli effetti cumulativi e le metodologie per la valutazione di nuovi rischi. Può anche essere invitato a esaminare i rischi connessi ai determinanti sanitari e alle malattie non trasmissibili.

Il CSRSAE formula inoltre pareri su rischi in relazione alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali e altri fattori fisici e biologici o alle mutevoli condizioni fisiche che possono esercitare un impatto negativo sulla salute e sull'ambiente, con riguardo ad esempio alla qualità dell'aria, alle acque, ai rifiuti e ai suoli, nonché sulla valutazione ambientale del ciclo di vita.

Fatte salve le competenze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e di altri organismi dell'Unione che effettuano valutazioni dei rischi, può anche essere invitato a trattare questioni connesse all'esame della tossicità e dell'ecotossicità di composti chimici, biochimici e biologici il cui uso può avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, compresi i biocidi.

Il comitato esaminerà inoltre questioni connesse all'aspetto metodologico della valutazione dei rischi sanitari e ambientali delle sostanze chimiche, incluse le loro miscele, in funzione della necessità di fornire pareri solidi e coerenti sui suoi settori di competenza nonché al fine di dare un contributo in materia, in stretta collaborazione con altre agenzie europee.

10/12

Allegato II

Indennità speciale

- (1) Il lavoro dei comitati contribuisce efficacemente a migliorare la salute pubblica e a proteggere i cittadini e l'ambiente. A tal fine si esaminano i più recenti dati scientifici disponibili per fornire alla Commissione una valutazione dei rischi solida e tempestiva, basata su dati concreti, e pareri scientifici per lo sviluppo e il monitoraggio delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di salute pubblica, sicurezza dei consumatori e rischi ambientali. Dato che i pareri forniti sono specifici e di natura tale che, senza di essi, la politica dell'Unione interessata non potrebbe raggiungere i suoi obiettivi, i membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale, come stabilito dalla decisione C(2014)2220 della Commissione.
- (2) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale che li compensa per la loro partecipazione, in presenza o a distanza, e per i relativi lavori preparatori alle riunioni dei comitati, ai gruppi di lavoro e ad altre attività organizzate dai servizi della Commissione in relazione all'applicazione della presente decisione. L'indennità speciale consiste in un importo massimo di 450 EUR sotto forma di indennità giornaliera per ogni giornata intera di lavoro. L'indennità totale è calcolata e arrotondata per eccesso all'importo corrispondente alla mezza giornata di lavoro più vicina.
- (3) I membri dei comitati scientifici e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità speciale per la funzione di relatore a compensazione del lavoro svolto. Tale indennità speciale è calcolata in funzione del numero di giorni lavorativi necessari per svolgere il lavoro. Il calcolo del numero delle giornate di lavoro è modulato in funzione del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all'accessibilità dei dati, della bibliografia scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché alla portata e alla complessità delle consultazioni del pubblico e delle parti interessate e dei contatti con altri organismi, in base ai seguenti criteri indicativi:

Giornate di lavoro	Criteri indicativi
1 giornata di lavoro intera	Questione semplice e di routine
	— Parere fondato sull'esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliografiche
	Nessuna consultazione del pubblico
	— Indicativamente sei mesi tra la prima e l'ultima riunione
2 giornate di lavoro intere	— Questione complessa
	Parere fondato su significative ricerche e analisi documentarie e bibliografiche
	 Consultazione delle parti interessate e/o del pubblico con limitato carico di lavoro per l'esame delle risposte ricevute
	— Indicativamente da sei a dodici mesi tra la prima e l'ultima riunione
3 giornate di lavoro intere	Questione particolarmente complessa
	Necessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliografiche
	 Ampie e complesse consultazioni delle parti interessate, del pubblico e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l'esame delle risposte ricevute
	Indicativamente oltre dodici mesi tra la prima e l'ultima riunione

- (a) In ciascun caso specifico, sulla base dei criteri riportati nella tabella di cui sopra, i servizi della Commissione indicano l'indennità totale per il relatore. I servizi della Commissione possono modificare l'indennità totale nel corso dei lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti.
- (b) Nel caso in cui per elaborare un parere sia necessario più di un relatore, l'indennità totale applicabile a ciascun relatore è calcolata dai servizi della Commissione sotto forma di giornate di lavoro necessarie per svolgere i lavori, tenendo conto dei criteri pertinenti di cui sopra e dei compiti specifici assegnati a ciascun relatore.